



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

PSR FEASR 2014-2020

MISURA 19

***“Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP –
sviluppo locale di tipo partecipativo”***

Articolo 35 del Regolamento (UE) n.1303/2013

SCHEMA DI CONVENZIONE
Regione PUGLIA - GAL Valle della Cupa srl

CONVENZIONE

L'anno 2017, il giorno dieci del mese di ottobre, in Bari nella sede del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE – Lungomare N. Sauro 45/47 70121 BARI, si sono costituiti:

LA

- a) **Regione Puglia**, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, successivamente denominata “Regione”, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, rappresentata dal Direttore di Dipartimento p.t., prof. Gianluca Nardone, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;

E

il **Gruppo di Azione Locale Valle della Cupa srl**, (denominato di seguito GAL) con sede legale in Trepuzzi (LE) Surbo 34, P.Iva 04819660756 rappresentato da Taurino Giuseppe Maria, nato a Lecce il 06/08/1964, e residente in Trepuzzi (LE) via G. Papadia 12, C.F. TRNGPP64M06E506D, quale rappresentante p.t. in virtù dei poteri conferiti ed a ciò espressamente autorizzato con delibera del CDA del 29/09/2017.

PREMESSO

- b) Che gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
- c) Che la Commissione Europea con Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- d) Che la Commissione Europea con Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- e) Che la Commissione Europea con successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, con Decisione del 05/05/2017, C(2017) 3154e con Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 - ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- f) Che la Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- g) Che con Determinazione del 15 giugno 2016, n. 191 l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- h) Che con Determinazione n. 1 dell'11 gennaio 2017 l'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020, ha modificato i criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016;
- i) Che con Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n.9 del 19 gennaio 2017, l'Autorità di Gestione PSR 2014-2020, ha approvato l'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio

delle attività propedeutiche alla SSL" e del bando pubblico a valere sulle sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisure 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);

- j) Che con Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 sono state apportate rettifiche all'allegato B della Determinazione dell'AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017;
- k) Che con Determinazione n. 178 del 13/09/2017 l'Autorità di Gestione PSR 2014-2020, ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell'AdG n. 05 del 01/03/2017.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 –Definizioni

- **Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR):** rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
- **Beneficiario:** un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
- **Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020:** istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
- **Conto corrente dedicato:** conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
- **Domanda di Sostegno (di seguito DdS):** domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
- **Domanda di Pagamento (di seguito DdP):** domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
- **Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA):** modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
- **Focus Area (FA):** le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
- **Gruppi di Azione Locale (GAL):** raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
- **Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO):** elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione

Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

- **Organismo Intermedio (OI):** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; per la presente convenzione l'organismo intermedio del PO FEAMP è identificato nella Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi per l'Agricoltura e la pesca - Dirigente di Sezione;
- **Obiettivo Tematico (OT):** linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all'art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
- **Organismo Pagatore (OP):** servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
- **Piano di Azione Locale (PAL):** documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
- **Priorità:** gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
- **SIAN:** sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
- **Strategia di Sviluppo Locale (SSL):** insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
- **Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI):** strategia nazionale contenuta anche nell'Accordo di Partenariato, finalizzata al rilancio delle aree interne ovvero le zone del Paese più distanti dai grandi centri di agglomerazione e dai servizi di base (scuola, salute e mobilità).
- **V.C.M.:** Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il **GAL Valle della Cupa srl**, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ad esso dalla Autorità di Gestione (di seguito AdG) competente del fondo FEASR interessato, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4, della vigente normativa comunitaria e nazionale relative ai

Fondi interessati e delle norme ad esse collegate.

Art. 3 –Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sua sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013, ovverosia sino alla conclusione delle attività previste nel cronoprogramma dalla SSL.

Art.4 - Compiti del GAL

Ai sensi dell'art. 34 paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell'ambito dell'attuazione della propria SSL acquisita al Protocollo della Regione Puglia n. 030/4487 del 4/5/2017, e approvata con DAdG n. 178 del 13/09/2017, il GAL deve assolvere ai seguenti compiti:

- a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti;
- b. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c. garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d. preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e. ricevere e valutare le domande di sostegno e di pagamento;
- f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Art. 5- Obblighi del GAL

Il GAL, titolare della SSL, conserva, nei confronti della Regione, la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

Il GAL ha l'obbligo di:

1. mantenere per tutta la durata della presente convenzione, i requisiti di ammissibilità stabiliti nel bando pubblico per la selezione delle proposte di SSL dei GAL e, conseguentemente, il punteggio conseguito in sede di selezione della propria SSL, comprese le percentuali di rappresentanza dei gruppi di interesse nel partenariato e nell'organo decisionale;
2. dotarsi di una struttura gestionale adeguata, quantitativamente e qualitativamente, sotto il profilo tecnico-amministrativo nell'utilizzo dei fondi pubblici in grado di assolvere a tutte le funzioni assegnategli;
3. garantire nella selezione di tutto il personale, interno ed esterno, procedure che assicurino la conoscibilità, la trasparenza, l'imparzialità in osservanza delle disposizioni che regolano l'instaurazione di rapporti di lavoro; tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL, quali i membri del CDA, e

- ai soggetti che compongono la base societaria (titolari diretti e indiretti di quota e loro legali rappresentanti);
4. dotarsi di un regolamento interno, approvato dal CDA entro *trenta giorni* dalla sottoscrizione della convenzione e ratificato nella prima Assemblea dei soci, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione della SSL che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR Puglia 2014-2020, definisca almeno i seguenti aspetti:
 - ✓ organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
 - ✓ compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza dei conflitti di interessi;
 - ✓ procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - ✓ procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, in conformità alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013;
 - ✓ modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Puglia;
 - ✓ modalità di trattamento dei dati sensibili;
 - ✓ modalità di gestione dei ricorsi.
 5. garantire il rispetto, per tutta la durata della presente convenzione della separazione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione, nonché il mantenimento dei requisiti di sostenibilità amministrativa e finanziaria del GAL attraverso una adeguata struttura organizzativa interna;
 6. attivare idonee procedure adeguate al fine di evitare conflitti di interessi nello svolgimento delle proprie funzioni;
 7. applicare procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la selezione dei fornitori di beni, lavori e servizi e nel rispetto dell'art. 6-bis - Conflitto di interessi - della L. 241/1990 e del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 8. adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti nella disciplina degli appalti e garantire l'accessibilità agli atti in ciascuna fase del procedimento;
 9. attuare gli interventi approvati e concludere tutti gli adempimenti nei tempi previsti dal cronoprogramma predisposto nella SSL;
 10. garantire che tutte le operazioni attivate dal GAL siano realizzate all'interno del territorio di riferimento della SSL o che lo interessino in maniera diretta e in conformità a quanto previsto nella SSL approvata e che tutti i beneficiari si impegnino ad avere una sede operativa nel territorio del GAL prima della concessione del finanziamento;
 11. garantire la massima trasparenza e conoscibilità degli avvisi pubblici riguardanti le operazioni con beneficiari terzi e l'accessibilità agli atti in ciascuna fase del procedimento. A tal fine, il GAL deve: realizzare incontri sul territorio mirati a diffondere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste, dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede e dotarsi di un sito internet;
 12. monitorare l'attuazione della SSL in conformità alle modalità previste nella stessa SSL e in osservanza a quanto prescritto nella presente convenzione;
 13. presentare, secondo le modalità e nei termini disposti agli articoli successivi, all'AdG del PSR Puglia 2014-2020 la documentazione prevista nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza e monitoraggio dell'attuazione della SSL;

14. sottoporre all'approvazione dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020 eventuali varianti alla SSL approvata nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art.11.
15. non dismettere - in relazione agli interventi per i quali il GAL è beneficiario - a qualsiasi titolo gli investimenti oggetto di contributo né procedere al cambio di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale e, pertanto, garantire il mantenimento delle operazioni;
16. in caso di revoca del sostegno pubblico per inadempienze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, provvedere alla restituzione del contributo ricevuto (negli interventi per i quali il GAL è beneficiario) in osservanza della normativa di riferimento;
17. assicurare collaborazione e disponibilità di tutta la documentazione pertinente in occasione dei controlli e delle verifiche svolte, presso la sede del Gal e/o della Regione Puglia e/o del beneficiario, da parte dei competenti Servizi regionali, nonché degli organismi di Certificazione e d'Audit del programma, della Commissione;
18. rispettare quanto previsto in tema di obblighi di informazione e pubblicità con l'utilizzo dei loghi e delle diciture previste dalla normativa comunitaria ai sensi del Reg. (UE) n. 808/2014 allegato III e ss.mm.ii.
19. comunicare tempestivamente all'AdG del PSR Puglia 2014-2020, l'insorgere di controversie giudiziarie o di circostanze di rilevanza penale;
20. organizzare un sistema di archiviazione in sicurezza della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle singole iniziative del PAL nominando un responsabile interno per la predetta funzione;
21. assicurare la conservazione in originale, per un periodo minimo di 5 anni successivi alla chiusura della SSL, della documentazione attuativa e di quella giustificativa delle spese sostenute e comunque per tutto il periodo utile per i controlli ex post;
22. garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi (di proprietà oppure regolarmente noleggiate o in concessione d'uso), utilizzate nello svolgimento delle attività siano conformi alla normativa vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed utilizzate nel rispetto degli artt. 69/70/71/72/73 del D.Lgs. n. 81/2008 ed s.m.i.;
23. partecipare alle attività della Regione Puglia nell'ambito della Rete Rurale Nazionale;
24. rispettare la normativa comunitaria, le disposizioni nazionali e regionali ed osservare le procedure e le prescrizioni riportate negli atti dispositivi della Regione inerenti all'attuazione della SSL;
25. recepire eventuali modifiche ai criteri per la selezione delle operazioni scaturenti dalla valutazione effettuata da parte del Comitato di Sorveglianza;
26. collaborare con la Regione nella verifica della compatibilità degli aiuti previsti negli interventi del PAL con la normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato e nell'espletamento della procedura di esenzione e/o di notifica dei nuovi aiuti di Stato alla Commissione Europea;
27. collaborare con la Regione al fine di espletare tutti gli adempimenti connessi agli aiuti concessi in regime "*de minimis*";
28. apportare le eventuali modifiche alle operazioni previste nella SSL approvata che si dovessero rendere necessarie in osservanza agli esiti di negoziazione nell'ambito della notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea;
29. garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di "*regolarità dei lavoratori*" e l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché le "norme di igiene e sicurezza del lavoro" di cui al D. Lgs. n.81/2008,

nonché quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare commi 1 e 2 dell'art.2);

30. adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
31. osservare gli ulteriori impegni, obblighi e prescrizioni contenuti nei successivi articoli.

Art. 6 – Compiti della Regione

La Regione è tenuta a:

1. svolgere funzioni di sorveglianza sulla corretta ed efficace attuazione della SSL;
2. collaborare con il GAL nelle attività di monitoraggio;
3. assicurare la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in oggetto a questa Convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le suddette funzioni.

Art. 7 – Obblighi della Regione

La Regione si obbliga a:

1. fornire assistenza in caso di richiesta di interpretazioni e/o chiarimenti della norma comunitaria, nazionale e regionale attinente l'attuazione della SSL;
2. effettuare, in collaborazione con il GAL, la verifica della compatibilità degli aiuti previsti negli interventi del PAL con la normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato e nell'espletamento della procedura di esenzione e/o di notifica dei nuovi aiuti di Stato alla Commissione Europea;
3. espletare, in collaborazione con il GAL, gli adempimenti connessi agli aiuti concessi in regime di "de minimis";
4. esaminare le richieste di varianti della SSL entro sessanta giorni dalla domanda.

Art. 8– Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie assegnate al Gal Valle della Cupa srl per l'attuazione del PAL ammontano a Euro 6.250.000,00 di quota pubblica, così ripartita:

Sottomisura	Descrizione	Totale risorse pubbliche	Quota FEASR
19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo	5.000.000,00	3.025.000,00
Di cui SNAI			
19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione	1.250.000,00	756.250,00
....		

Art. 9– Varianti alla SSL

Il GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale così come approvata dalla Regione e a operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il GAL può proporre varianti alla SSL secondo le disposizioni della normativa di riferimento e,

conseguentemente, al Piano d'azione le quali devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020 ed essere coerenti al FEASR, mantenere i requisiti di ammissibilità e non comportare una modifica del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto. Inoltre, le stesse non possono comportare un aumento della dotazione finanziaria assegnata in sede di approvazione della SSL né una riduzione della dotazione FEASR al di sotto del limite minimo di euro 4.000.000,00, salvo i casi di decurtazione di nuove risorse, e deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione delle variazioni proposte e relative motivazioni.

Il mancato rispetto anche solo di una delle suddette prescrizioni e comunque di quanto prescritto dalla normativa di riferimento, comporterà la non approvazione della variante.

In ogni caso, le relazioni di varianti conterranno, in particolare, le seguenti informazioni:

- a. il tipo di modifica proposta;
- b. le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
- c. gli effetti previsti dalla modifica;
- d. l'impatto della modifica sugli indicatori.

In caso di variante di natura finanziaria, il GAL aggiorna i target e gli indicatori fisici e finanziari.

Art. 10–Spese ammissibili

Con riferimento all'ammissibilità delle spese si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, nonché alle specifiche disposizioni attuative e procedurali vigenti, adottate in relazione al PSR 2014-2020.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SSL

Art. 11 –Attuazione degli interventi a regia diretta del GAL - FEASR

La regia diretta prevede la realizzazione di operazioni direttamente da parte del GAL relativamente alle azioni che soddisfano un interesse collettivo della comunità locale e i cui risultati siano accessibili al pubblico.

Per tali azioni, il GAL si impegna a presentare la domanda di sostegno corredata da apposito fascicolo progettuale esecutivo redatto secondo specifiche disposizioni della Regione.

Per i progetti a regia diretta a valere sulla sottomisura 19.2, riferiti a interventi previsti nel PAL, è prevista la possibilità di erogare l'anticipo ex art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ove il tipo di operazione abbia previsto il sostegno a investimenti.

I costi a valere sulla sottomisura 19.4 sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione. L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre dalla data di presentazione della domanda di accesso alla selezione della SSL.

Art. 12 – Attuazione degli interventi a Bando - FEASR

Il GAL si impegna a selezionare i progetti da finanziare attraverso procedure a evidenza pubblica che devono garantire la massima trasparenza. A tal fine, il GAL predispone e pubblica i bandi per la presentazione di progetti

Preventivamente alla pubblicazione, il bando deve essere validato dall'AdG PSR Puglia 2014-2020 che ne verifica la coerenza con la normativa di riferimento e con il Manuale delle procedure di attuazione della SSL.

Art. 13 – Erogazione del contributo

La concessione del sostegno, per gli interventi a regia diretta, è disposta con atto dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020 mentre per gli interventi a bando è disposta direttamente dal GAL.

Con riferimento alle risorse per il "sostegno per i costi di gestione e animazione" a valere sulla Misura 19.4, il GAL può chiedere, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico concesso, come previsto dall'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, previa presentazione di fidejussione bancaria o equivalente, corrispondente al 100% dell'importo richiesto, come disposto dall'art. 63 del medesimo Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il GAL deve utilizzare apposito conto corrente dedicato, secondo la normativa di riferimento.

Per le operazioni selezionate e finanziate nell'ambito del PAL di cui il GAL è beneficiario, questi dovrà rilasciare e presentare le domande di pagamento attraverso il Portale SIAN, rispettando, ove previste, le prescrizioni all'uopo disposte dalla Regione nei provvedimenti di concessione del sostegno.

Art. 14 - Funzioni di controllo - FEASR

Per le operazioni selezionate e finanziate nell'ambito del PAL con beneficiario finale diverso dal GAL, il GAL deve assicurare l'istruttoria delle domande di sostegno, formulare la graduatoria finale e redigere il provvedimento di concessione del sostegno. Il GAL garantisce lo svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello delle domande di pagamento e propone all'Organismo Pagatore gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti. I controlli saranno effettuati in conformità alle disposizioni di AGEA e/o dell'AdG.

Per gli interventi a regia diretta la Regione assicura l'istruttoria delle domande di sostegno e redige il provvedimento di concessione del sostegno. La Regione garantisce lo svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello delle domande di pagamento e propone all'Organismo Pagatore gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Art. 15 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3) come sotto indicato:

Anno	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
			0			
% di spesa annuale	14,00	14,00	15,00	15,00	21,00	21,00
% di spesa cumulata	14,00	28,00	43,00	58,00	79,00	100,00

In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno in caso di procedimenti giudiziari o di ricorsi amministrativi proposti dai beneficiari finali limitatamente alle somme sulle quali intervengono.

Il GAL deve assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto a quello a valere sulla sottomisura 19.2 con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del 31 dicembre 2023.

Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione e il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti, per la Priorità 6, del PSR PUGLIA 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2018. In caso di mancata attribuzione della riserva, potrà essere modificata la dotazione finanziaria assegnata al GAL.

Art. 16 – Ulteriori impegni e obblighi del GAL

Il GAL si impegna, altresì, ad assicurare la corretta e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio della SSL, secondo le indicazioni e le scadenze che verranno fissate dall'AdG e a fornire, a richiesta, tutte le informazioni ulteriori e necessarie all'organo regionale. Inoltre, assicura la massima collaborazione con l'AdG nella fornitura di qualunque supporto informativo e conoscitivo in relazione alle attività di valutazione in itinere del PSR, in particolare, per la predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del PSR che l'AdG deve presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno.

La suddetta attività di monitoraggio dovrà essere svolta dal GAL sulla base di supporti, anche di natura informatica, che potranno essere messi a disposizione dall'AdG o, alternativamente, utilizzando proprie procedure, ferme restando le specifiche tecniche indicate nel manuale delle procedure.

Le risultanze del monitoraggio costituiranno una reportistica che il GAL si impegna a inviare all'AdG entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.

Il GAL è tenuto a trasmettere all'AdG PSR Puglia 2014-2020 tutti gli atti e i documenti da essa richiesti ai fini dell'adempimento delle funzioni di competenza.

Preliminarmente alla pubblicazione dei Bandi e all'attuazione dei progetti esecutivi a regia diretta è necessario eseguire le procedure di predisposizione sul portale SIAN e, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e di valutare congiuntamente con la Regione le modalità di esecuzione dei controlli, la definizione e validazione degli ICO nell'ambito del Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure", ex art. 62 del Regolamento UE n.1305/2013, reso disponibile dalla Rete Rurale. Con riferimento a tali ultimi adempimenti, il GAL si impegna a svolgere le proprie mansioni in attuazione di quanto disposto dalla Regione, ognuno per le proprie competenze previste dal Manuale delle procedure di attuazione della SSL-FEASR, dalla normativa di riferimento e dalle circolari AGEA.

Art. 17 – Ulteriori impegni e obblighi della Regione – AdG FEASR

È compito della Regione redigere il Manuale delle procedure di attuazione della SSL-FEASR contenente disposizioni per l'attuazione degli interventi in ambito GAL a valere sui Fondi FEASR interessati dalla SSL.

La Regione assicura la pubblicazione dei bandi emanati dai GAL in apposita sezione del sito: www.psr.regione.puglia.it.

La Regione si impegna a svolgere le proprie funzioni di implementazione del portale SIAN e del Sistema informatico VCM innanzi richiamato e, in generale, a facilitare i rapporti con l'Organismo Pagatore, nell'ambito delle proprie competenze previste dal Manuale delle procedure di attuazione della SSL-FEASR, dalla normativa di riferimento e dalle circolari AGEA.

Art. 18 - Proroghe

Non sono ammissibili richieste di proroga dell'attuazione della SSL, oltre il 31/12/2023.

Art. 19 - Pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni

Il GAL è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni allo scopo di prevenire la corruzione e l'illegalità e in particolare, in tema di pubblicità, all'osservanza del Reg. (UE) n.1305/2014 e del Reg. (UE) n.808/2014 allegato III.

Art. 20 - Inadempienze, poteri sostitutivi e revoca della convenzione

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione e di inosservanza delle norme di legge, regolamenti di riferimento e delle specifiche disposizioni attuative, la Regione intima e diffida al GAL di provvedere alla risoluzione delle criticità entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla data di contestazione.

Decorso infruttuosamente il termine di cui comma 1, la Regione dispone la sospensione delle attività oggetto della presente Convenzione in capo al GAL con azione in via sostitutiva e con interruzione dell'erogazione del finanziamento a valere sulla sottomisura 19.4.

Disposta la sospensione di cui al comma 2, la Regione intima al GAL di risolvere le criticità contestate entro e non oltre sei mesi dalla data di sospensione.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, la Regione dispone la revoca delle attività in capo al GAL e la presente convenzione si intenderà risolta *ope legis*.

Le risorse derivanti da revoche e/o da economie di spesa potranno essere destinate a vantaggio dei GAL che dimostrino, nel contempo, una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati.

Art. 21 - Sanzioni e recuperi

Per le sanzioni e i recuperi si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente ad oggetto "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", relativamente alla disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014.

Art. 22 - Messa a disposizione degli atti

Allo scopo di soddisfare eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee, nazionali e regionali, anche in occasione di verifiche e AUDIT, il GAL si impegna a rendere disponibili agli organi richiedenti, anche per via telematica, tutte le informazioni, atti e documenti inerenti lo stato delle procedure nei tempi stabiliti dalla stessa Regione.

Art. 23 - Principio di leale collaborazione

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano a dare attuazione alla stessa ispirandosi al principio di leale collaborazione istituzionale.

Le parti si impegnano, inoltre, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza con i principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Art. 24 - Integrazione e aggiornamento della convenzione

Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, redatti unicamente per iscritto e sottoscritti da rappresentanti delle parti regolarmente autorizzati, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti connessi.

Art.25 - Comunicazioni

Per l'intera durata della presente convenzione e per qualunque comunicazione relativa alla presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio ai rispettivi indirizzi di seguito indicati:

- Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - A.d.G. del PSR Puglia 2014/2020, Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari;
- Gal Valle della Cupa srl, Via Surbo 34, CAP 73019 Città Trepuzzi (LE).

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, le comunicazioni relative alla presente convenzione devono essere effettuate con modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.

Art.26 - Trattamento dei dati

Le parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni normative di protezione dei dati personali contenuta nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle norme sulla comunicazione e diffusione a terzi delle informazioni contenute nelle banche dati, ex art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

Art.27- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'applicazione delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle prescrizioni del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni di attuazione dello stesso adottate dalla Commissione Europea e alla manualistica operativa adottata e/o che sarà adottata dalla Regione nonché al rispetto di quanto disposto dall'avviso pubblico e s.m.i. per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale dei gruppi di azione locale.

Art. 28– Collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi ed esecutivi, di cui dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020, in qualità di referente del fondo capofila, saranno demandate, di concerto con l'Amministrazione Regionale, alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali uno sarà designato dal rappresentante legale dell'Ente Regionale, l'altro dal GAL Valle della Cupa srl ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari ex art.810 cpc.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Bari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale sito in Via Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 e deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto di norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

Per la Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020

Per Il GAL Valle della Cupa srl
Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente, avendone piena conoscenza, i contenuti della presente convenzione.

Per la Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020

Per Il GAL Valle della Cupa srl
Il Presidente
